

VEROconsumo
www.veroconsumo.it

Associazione regionale di consumatori e famiglie

Rischi da campi elettromagnetici criteri di valutazione più rigidi

Entreranno in vigore il 30 aprile: nuovi limiti di azione ed esposizione

CATANIA - È uno dei rischi per la salute umana più discusso degli ultimi decenni. Tra i fenomeni maggiormente studiati dalla comunità scientifica internazionale. Perché tutti, ma proprio tutti, siamo esposti ai campi elettromagnetici in casa o al lavoro; campi dovuti alla generazione ed al trasporto di elettricità, agli elettrodomestici, agli apparati industriali, alle telecomunicazioni e all'emittenza radiotelevisiva.

I campi elettromagnetici sono presenti ovunque nel nostro ambiente di vita, ma sono invisibili all'occhio umano. E ora per la valutazione di tali subdole esposizioni nei luoghi di lavoro ci sono nuovi e più precisi criteri di valutazione. Una nuova disciplina che nel nostro Paese entrerà in vigore dal 30 aprile. Si tratta del Capo IV del Titolo VIII del D.Lgs. 81/08 che recepisce la direttiva europea 2004/40/CE (come prorogata dalla direttiva europea 2008/46/CE).



Nuove regole in cui, oltre ai criteri per la valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici, vengono definiti anche i limiti di azione e di esposizione (riportati nell'Allegato XXXVI) in ambito lavorativo a tale agente fisico, con particolare riferimento alle radiazioni da 0 Hz a 300 GHz.

“È chiaro che la valutazione di tutti i rischi, quindi anche quelli derivanti dai campi elettromagnetici, avrebbe già dovuto essere effettuata dal datore di lavoro secondo le indicazioni generali di cui all'art. 28 - spiega **Federico Maritan, Direttore Tecnico di**

Vega Engineering che ha organizzato una giornata di approfondimento sull'argomento - tuttavia l'entrata in vigore del Capo IV del Titolo VIII determina la necessità di provvedere a tale valutazione in conformità ai criteri indicati ed in particolare rispettando i limiti di esposizione previsti”.

E per chi ometterà tale valutazione è previsto l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro in capo al datore di lavoro e al dirigente.

Stefano Di Mauro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Per i datori di lavoro
che ometteranno la
valutazione ammende
fino a 6.400 euro**

